

20. GEN. 2012 9:19
07/03/2011 14.28

SEGR. SERV. FARMAC.
REGIONE LOMBARDIA ->

035385245

NR. 1156


Page 008 of 13



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, NUTRIZIONE E
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL FARMACO
VETERINARIO
Ufficio IV. Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario
Piazzale Giorgione, 5 - 00146 Roma

Ministero della Salute
DSS@
0021123-P-28/11/2010



Region Lombardia
SANITA'

Arrivo 30/11/2010 14:16

NT. 2010.0039388

30/11/2010 14:17

REGIONI E PROVINCE AUTONOME
ASSESSORATI ALLA SANITÀ
SERVIZI VETERINARI
LORO SEDEI

ASSALZOO
VIA LOVANO, 6
00198 ROMA
FAX 068573270

AISA
VIA G. DA PROCIDA, 11
20149 MILANO
FAX 0234362457

ASSOGENERICI
P.L.E.R. AREIGO, 30
00142 ROMA
FAX 065631323

FNQVI
VIA DEL TRITONE, 123
00187 ROMA
FAX 064786332

A.N.M.V.I.
VIA TRECCHI, 20
36100 CREMONA
FAX 0372103328

S.I.V.E.M.P.
VIA NIZZA, 11
00198 ROMA
FAX 066948446

S.I.V.E.L.F.
VIA ZANOTTI, 15
50029 S. STINO DI LIVENZA (VE)
FAX 0498930809

Oggetto: Legge 15.3.2010 n.38: registro degli stupefacenti.

In relazione alla problematica in oggetto si evidenzia che la legge n. 38/10 non modifica l'art. 42 (acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, da parte di medici chirurghi) del D.P.R. n. 309/1990. Tale articolo, che riguarda anche i medici veterinari, i direttori sanitari ed i titolari di gabinetti, prevede l'uso di un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, sul quale specificare l'impiego dei medicinali stessi da parte del medico.

Il registro, che deve essere vidimato e firmato dall'autorità sanitaria locale, non è un modello predefinito da parte del Ministero. La legge n. 38/10 semplifica gli adempimenti dei medici nella tenuta del registro di cui all'art. 42 attraverso:
1 - l'eliminazione dall'art. 64 del riferimento all'art. 42;
2 - l'introduzione nell'art. 60 dell'obbligo di conservazione del registro di cui all'art. 42 per due anni dal giorno dell'ultima registrazione.

Si conferma, infine, l'obbligo dell'utilizzo del registro di cui all'art. 42 da parte dei medici direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio di professioni sanitarie.

IL DIRETTORE GENERALE
[Signature]

Responsabile del procedimento
Data: 03/12/2010